

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Sino al **30 settembre** i contribuenti possono **richiedere il prospetto informativo dei debiti** per accedere ai benefici della definizione agevolata.



COME ACCEDERE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA MODALITA' E SCADENZE

Sul sito www.hermesrc.it/definizioneagevolata sono pubblicati i termini e le modalità per beneficiare della definizione agevolata, unitamente al modello di domanda.

Entro il 30.09.2023 il contribuente può richiedere il prospetto informativo dei debiti ed entro il 31.10.2023 può presentare la dichiarazione di adesione

Il Comune, per il tramite della propria società in house Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., comunicherà entro il 30 novembre 2023 l'ammissibilità della richiesta e, in caso positivo, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Al via il servizio web
e lo sportello informativo dedicato presso la sede della **Hermes Servizi Metropolitani srl.**

DEBITI DEFINIBILI

La **definizione agevolata** secondo il regolamento comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.07.2023) riguarda le entrate, tributarie ed extratributarie, derivanti da ingiunzioni fiscali ed avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per beneficiare dell'estinzione del debito è previsto il versamento delle sole somme dovute a titolo di:

- capitale (tributo, imposta o altra entrata patrimoniale)
- rimborso delle spese per procedure esecutive e cautelari già iniziate
- rimborso delle spese di notifica degli atti

E' escluso il pagamento di sanzioni ed interessi di mora.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora.

La **definizione agevolata** si perfeziona con il versamento integrale del dovuto entro il 31 dicembre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 gennaio 2024, e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.

